

---

## Le perdite e la svalutazione dei crediti, quali regole fiscali?

**Data Articolo: 07 Aprile 2015**

**Autore Articolo: Giuseppina Spanò**

Qual è la disciplina fiscale dei crediti in bilancio? In particolare quali sono le regole fiscali per le **perdite su crediti** e la **svalutazione dei crediti**? Per rispondere, è necessario fare riferimento agli artt. 101 c.5 e 106 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR). Il primo riguarda le **perdite su crediti** (rilevate alla voce B14 del conto economico del bilancio civilistico) mentre il secondo considera le **svalutazioni dei crediti** (rilevate alla voce B10 d) del conto economico del bilancio civilistico).

Ma andiamo per ordine, cominciando dall'[art. 101 c.5 del TUIR](#) che prevede che le **perdite su crediti sono fiscalmente deducibili**:

- se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182Bis del RD n. 267-1942;

oppure qualora esse risultino da elementi certi e precisi, e cioè:

- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;

- in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (vedi [Circ. Agenzia Entrate n. 14/E/2014](#) per i crediti ceduti con/senza trasferimento dei rischi inerenti il credito);

- quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità (cosiddetto mini-credito) quando ammonta a un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese con volume d'affari o ricavi superiori a 100 milioni di euro, e ad un importo non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013 ha previsto che **costituisce perdita fiscale** ogni singolo mini-credito corrispondente a un'obbligazione contrattuale, senza considerare quindi l'entità del saldo del mastro contabile dei singoli clienti. La stessa circolare prevede che **sono esclusi** dalla disposizione in esame **i crediti assistiti da garanzia assicurativa**, per i quali l'inadempimento del debitore non determina una perdita per il creditore ma un credito nei confronti dell'assicuratore.

È bene precisare che come previsto dal c.2 dell'art.106 del TUIR e riportato dalle [Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013](#) e [14/E/2014](#), le **perdite su crediti commerciali sono fiscalmente deducibili** per la

parte che eccede svalutazioni e accantonamenti già dedotti negli esercizi precedenti.

Infine bisogna stare attenti a tutti i **casi in cui un mini-credito rilevi ai fini fiscali ma non venga considerato ai fini civilistici.**

In questo caso:

- la perdita sul mini credito ovviamente deve essere considerata solo una volta, per cui l'esercizio della sua eliminazione non rileverà fiscalmente;
- l'importo non potrà essere ricompreso nella base sulla quale calcolare lo 0,50% per la formazione del fondo svalutazione crediti fiscalmente ammesso.

L'altra casistica di crediti commerciali che viene trattata dal TUIR è contenuta nell'[art.106](#).

Le **svalutazioni dei crediti di natura commerciale** risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, derivanti quindi dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, **sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.**

Nel computo del limite si deve tenere conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.

La **deduzione non è più ammessa** quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Se gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti superano il citato limite, l'eccedenza è **fiscalmente indeducibile** e origina una variazione in aumento in sede di **dichiarazione dei redditi.**

Infine, si segnala la necessità di compilare il **quadro RS** presente nei modelli delle dichiarazioni fiscali di tutti i soggetti.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò - Palermo